

Pubblicato il 12/12/2019

N. 00473/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00983/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2019, proposto da:

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Torino, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Lombardo e Cristina Grua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

[REDACTED] non costituite in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria di merito provvisoria per l'iscrizione al corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Torino ad anni successivi al primo, per l'a.a. 2019-2020, pubblicata sul sito dell'Ateneo in data 25 luglio 2019;

- della revisione in autotutela pubblicata sul sito dell'Ateneo in data 29 luglio 2019;
 - della rettifica della graduatoria di merito provvisoria, come da D.D. n. 3145 del 29 luglio 2019, per le iscrizioni agli anni successivi al primo del 29 luglio 2019;
 - della graduatoria definitiva delle iscrizioni ad anni successivi al primo pubblicata sul sito dell'Ateneo in data 28 agosto 2019;
 - dell'aggiornamento della graduatoria per le iscrizioni agli anni successivi al primo per il corso di studi di Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2019-2020, pubblicata sul sito dell'Ateneo in data 28 agosto 2019;
 - dell'aggiornamento della graduatoria per le iscrizioni agli anni successivi al primo per l'a.a. 2019-2020, pubblicata sul sito dell'Ateneo in data 9 settembre 2019;
 - del secondo, del terzo e del quarto ripescaggio della graduatoria per le iscrizioni ad anni successivi al primo per l'a.a. 2019-2020, pubblicati rispettivamente sul sito dell'Ateneo in data 13 settembre 2019, 19 settembre 2019 e 29 settembre 2019;
 - della chiusura della graduatoria per le iscrizioni ad anni successivi al primo per l'a.a. 2019-2020, pubblicata sul sito dell'Ateneo in data 30 settembre 2019;
 - di tutti gli atti presupposti, nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere immatricolata in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
- e per la condanna in forma specifica ex articolo 30, comma 2, c.p.a. dell'Università di Torino all'adozione del provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e in via subordinata, alla condanna al risarcimento del danno per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Torino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il collegio ritiene che le censure della ricorrente siano fondate in quanto l'applicazione dei criteri fissati dall'Università di Torino per l'iscrizione agli anni successivi al primo rischia di frustrare le aspirazioni di una studentessa che, pur avendo completato con profitto il secondo anno nell'Università di provenienza, è stata ritenuta in possesso di un bagaglio formativo superiore, tanto da essere valutata idonea per l'iscrizione al quarto anno dell'Università di destinazione.

Il collegio ritiene che l'applicazione di detti criteri meritocratici abbia condotto all'irragionevole esclusione della ricorrente dall'iscrizione al terzo anno di corso, al quale, in violazione del principio di parità di trattamento, sono stati iscritti tre studenti provenienti da altre Università che, in applicazione dei medesimi criteri, si sono visti attribuire un punteggio inferiore.

Pertanto l'esclusione della ricorrente dalla frequentazione del corso di laurea al quale ha chiesto di essere iscritta, in attesa della trattazione del merito del giudizio, rischia di compromettere irrimediabilmente i suoi progetti formativi e le sue future scelte professionali e di vita.

La domanda cautelare avanzata dalla ricorrente deve essere accolta e deve essere disposta la sua immediata ammissione con riserva e in sovrannumero rispetto agli iscritti al terzo anno di corso.

L'accoglimento della domanda cautelare non è idoneo a pregiudicare né il diritto alla formazione degli altri studenti iscritti, né la complessiva organizzazione del corso di laurea a numero chiuso.

La peculiarità della fattispecie induce il collegio a disporre la compensazione delle spese della fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) ammette con riserva, fino alla trattazione del merito del giudizio, [REDACTED] all'iscrizione, per l'anno accademico 2019-2020, al terzo anno del corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi di Torino in soprannumero rispetto agli iscritti;
- b) fissa per la trattazione del merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di giugno del 2021;
- c) compensa tra le parti le spese della fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Flavia Risso, Primo Referendario

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Rosanna Perilli

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO